

REGOLAMENTO SULLA GARANZIA DEI SERVIZI ESSENZIALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

- 1.** Ai fini delle normativa sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12.6.1990 n. 146, viste anche le norme di garanzia per il comparto delle università sottoscritte in data 22.3.1996, le parti convengono che sono servizi essenziali di interesse per l'Università degli Studi di Brescia:
 - 1.1) gli esami conclusivi dei cicli di istruzione di ciascun livello (diploma, laurea, post-laurea), nonché le prove selettive ed orientative per l'ammissione alle facoltà e ai diplomi universitari;
 - 1.2) le procedure di immatricolazione e di iscrizione;
 - 1.3) le certificazioni per il rinvio del servizio militare o la partecipazione a concorsi, nei casi di urgenza per scadenza dei termini;
 - 1.4) la salvaguardia di esperimenti in corso, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
 - 1.5) la cura non rinviabile degli animali dello stabulario e delle culture biologiche per uso sperimentale;
 - 1.6) gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e i versamenti previdenziali;
 - 1.7) gli interventi urgenti di manutenzione di impianti.
- 2.** Le parti convengono inoltre che il personale universitario sia docente che tecnico-amministrativo convenzionato con gli Spedali Civili sia tenuto a rispettare, nell'esercizio delle attività assistenziali che derivano dalla convenzione medesima, quanto convenuto tra gli Spedali Civili e le rappresentanze sindacali degli stessi con riferimento alla garanzia delle prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità.
- 3.** Con riferimento ai servizi di cui al punto 1.1 si conviene che, per le sedute di laurea o per gli esami finali di diploma, il personale di segreteria esonerato dallo sciopero sarà di due unità per corso di studio interessato e che il personale ausiliario sarà pari al numero delle sedute di laurea o di esami di diploma programmate per ciascuna sede più una persona per il presidio della sede medesima. Per l'espletamento delle prove di selezione o di orientamento previste per l'ammissione a facoltà o diplomi universitari, verrà esonerato dallo sciopero il personale componente le commissioni e quello preposto al presidio delle aule e delle sedi, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle prove stesse e secondo le quantità e le modalità d'uso per le suddette prove.
- 4.** Con riferimento ai servizi di cui al punto 1.2, fatto salvo il numero di giorni garantiti non inferiori ad 1/3 di quelli previsti, le parti convengono che - nell'ambito di tale numero di giorni garantiti - saranno salvaguardati i servizi di segreteria studenti negli ultimi due giorni di ciascun periodo programmato di immatricolazione e iscrizione, mediante l'esenzione dallo sciopero di un terzo del personale in servizio presso ciascuna segreteria di Facoltà interessata. Per i servizi di certificazione di cui al punto 1.3 precedente, la garanzia sarà ridotta al solo ultimo giorno utile per la certificazione medesima e il personale esonerato dallo sciopero sarà di una sola unità per segreteria di Facoltà.
- 5.** Il personale tecnico preposto ad esperimenti la cui interruzione pregiudichi il risultato verrà esentato dallo sciopero nella misura minima ritenuta essenziale per il proseguimento dell'esperimento stesso. Sarà cura dei responsabili dei laboratori comunicare all'Ufficio del personale, entro 7 giorni dalla data dello sciopero, la presenza di esperimenti critici che richiedano la continuità prevista dalla normativa di cui al punto 1 e il numero minimo di tecnici necessari per garantire la continuità.

6. Il personale preposto alla cura degli animali dello stabulario verrà esentato dallo sciopero per provvedere alla alimentazione e alla pulizia ordinaria degli stessi. Analogamente il personale tecnico preposto a culture biologiche sperimentali verrà esentato per lo svolgimento esclusivo delle attività di cura ordinaria delle medesime. Qualora l'Università si avvalga per i servizi suddetti oltre che di personale dipendente anche di imprese di servizio esterne, in caso di sciopero dovrà ricorrere in prima istanza a queste ultime. Solo in caso di documentata impossibilità di intervento da parte dell'impresa di servizio esterna, per qualsiasi motivo comunque non dipendente dalla volontà dell'Amministrazione universitaria, si ricorrerà al contingentamento del personale dipendente.

7. L'espletamento delle pratiche necessarie per il pagamento degli emolumenti al personale e per i versamenti obbligatori per legge saranno garantiti dal personale degli Uffici preposti che verrà esentato dallo sciopero per lo svolgimento esclusivo delle funzioni in oggetto. Sarà cura dei responsabili degli uffici interessati fare in modo che le attività necessarie siano - ove possibile - programmate in modo da non coincidere con le giornate di sciopero. Qualora ciò non sia possibile dovranno comunicare all'Ufficio del Personale, entro 6 giorni dalla data dello sciopero, il numero di persone interessate e il tempo necessario.

8. Gli interventi urgenti di manutenzione di impianti - resi necessari per garantire i servizi essenziali di cui ai punti precedenti o per evitare danno gravi che potrebbero altrimenti derivare all'Università - verranno garantiti in periodo di sciopero dal personale dell'Ufficio tecnico in turno di reperibilità. Qualora lo sciopero cada in un giorno di cambio di detto turno, a garantire il servizio sarà la persona del turno uscente che provvederà anche - a fine giornata - a garantire il passaggio delle consegne alla personale del turno subentrante. La persona esentata a tal fine dallo sciopero riceverà per l'intera giornata il solo stipendio dovuto.

9. Le azioni di sciopero, ai sensi dell'articolo 3 delle Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali per il comparto dell'Università, dovranno essere comunicate all'Amministrazione dell'Università a cura delle rappresentanze sindacali con un preavviso minimo di 10 giorni. L'Ufficio del personale provvederà a informare tempestivamente anche per le vie brevi (telefono, posta elettronica) i Direttori di Dipartimento, di U.O.P. e di Laboratorio, nonché i Presidi di Facoltà e i responsabili degli Uffici interessati. Entro 6 giorni dalla data dello sciopero programmato, questi ultimi comunicheranno all'Ufficio del personale la sussistenza di condizioni tali da integrare le fattispecie di cui ai punti precedenti.

10. Per quanto attiene alle fattispecie di cui ai punti 5 e 7, l'Ufficio personale comunicherà entro 5 giorni dalla data programmata dello sciopero alle rappresentanze sindacali il numero minimo di persone e il tempo di esenzione dallo sciopero ritenuto necessario dai responsabili dei laboratori e degli uffici. Le rappresentanze sindacali potranno chiedere un incontro di urgenza con la delegazione di parte pubblica per un esame congiunto di tali esigenze. In caso di disaccordo l'Amministrazione - ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - si riserva il diritto di procedere comunque al contingentamento del personale secondo quanto previsto dal presente Protocollo. In tal caso sarà però tenuta ad investire formalmente della questione la *Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali* e al deliberato della medesima dovrà attenersi in successive circostanze analoghe.

11. Per tutte le fattispecie previste ad eccezione di quella di cui al punto 8, l'Ufficio personale provvederà - entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero - ad informare le persone che faranno parte dei contingenti esentati dallo sciopero. Tali contingenti verranno stabiliti, di norma ed ove possibile, secondo il principio della rotazione applicato all'elenco alfabetico del personale in servizio interessato. Se il contingente è superiore all'unità, si provvederà a formare

contingenti equilibrati in termini di professionalità e qualifiche coinvolte. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, delle Norme di garanzia dei servizi essenziali per il comparto delle università, il personale contingentato, entro il giorno successivo alla ricezione delle predetta comunicazione, ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso ciò sia possibile.

12. In caso di mancato rispetto dei tempi di comunicazione previsti dal presente Protocollo, le parti si danno reciprocamente atto di essere sollevate dall'obbligo di rispettare quanto in esso previsto, fatta salva la responsabilità specifica di chi non abbia provveduto alla prevista comunicazione e abbia pertanto impedito che la procedura di salvaguardia dei servizi essenziali potesse andare a buon fine.

13. L'Ufficio delle Relazioni con il pubblico - o in sua assenza l'Ufficio del Personale - provvederà ad informare - con tutti i mezzi ritenuti idonei (avvisi in bacheca e su rete di ateneo, televideo, comunicati stampa) - il pubblico dello sciopero proclamato, dei servizi minimi garantiti - e dei disagi a cui potrà andare incontro in seguito alla riduzione del servizio medesimo.